

**D.lgs. 175/2016, articolo 19, comma 5: obiettivi 2019-2021
sulle spese di funzionamento Sose**

Al fine di ottemperare agli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", si indicano gli obiettivi gestionali minimi per la Sose S.p.A. in termini di incidenza dei costi di funzionamento rispetto all'andamento del valore della produzione per il triennio 2020-2022.

Per costi di funzionamento si intendono le spese ricorrenti di carattere ordinario, escluse tutte le componenti di entità o incidenza eccezionali, nonché gli acquisti di beni e servizi per conto delle PP.AA.. Si prenderanno pertanto in considerazione i costi della produzione di cui all'articolo 2425, lettera B) del codice civile, con esclusione di:

- ammortamenti e svalutazioni;
- accantonamenti per rischi;
- altri accantonamenti;
- costi sostenuti per interventi obbligatori concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salubrità dei lavoratori;
- imposte indirette, tasse e contributi comprese tra gli oneri diversi di gestione;
- sopravvenienze e insussistenze attive e passive di natura ordinaria e straordinaria.

Analogamente, per identificare il valore della produzione si farà riferimento a quanto previsto dall'articolo 2425, lettera A) del codice civile, al netto di eventuali proventi di entità o incidenza eccezionali.

Gli obiettivi vengono fissati, per ciascun anno del triennio, in funzione dell'incidenza di tali costi sul valore della produzione, sulla base delle risultanze del bilancio dell'esercizio precedente, e devono essere rispettati già nel documento di Budget.

In particolare, **in ciascun esercizio**:

- nel caso di una variazione in aumento del valore della produzione rispetto all'anno precedente, l'incidenza dei costi di funzionamento dovrà diminuire, in funzione dell'aumento del valore della produzione, nell'ordine dell'1% e con un minimo dello 0,5%¹;

¹ Al fine di individuare in maniera puntuale l'obiettivo di efficientamento dovrà essere utilizzata la seguente formula:

$$\frac{CO_t}{VP_t} \leq \frac{CO_{t-1}}{VP_{t-1}} - \frac{CO_{t-1}}{VP_{t-1}} * \left[0,005 + \frac{(VP_t - VP_{t-1})/VP_{t-1}}{0,1} * 0,005 \right]$$

Dove:

CO_t =Costi operativi nell'esercizio t ;

CO_{t-1} =Costi operativi nell'esercizio precedente;

VP_t =Valore della produzione nell'esercizio t ;

VP_{t-1} =Valore della produzione nell'esercizio precedente.

- nel caso di una variazione in diminuzione del valore della produzione rispetto all'anno precedente, i costi di funzionamento dovranno ridursi in misura tale da lasciare almeno invariata la loro incidenza sul valore della produzione.

I compensi variabili degli amministratori e dei dipendenti per i quali è prevista una componente variabile della retribuzione dovranno continuare ad essere collegati ad obiettivi riguardanti l'incidenza dei costi di funzionamento sul valore della produzione nei termini sopra descritti, in misura non inferiore al 30%.

Al fine di esplicitare il raggiungimento degli obiettivi, l'organo amministrativo dovrà rendere ampia e dettagliata informativa, sia nella relazione illustrativa del Budget che nella Relazione sulla gestione, delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti in termini di efficientamento. Il Collegio sindacale verificherà il raggiungimento degli obiettivi sopra definiti dandone evidenza nella propria Relazione sul Budget e sul bilancio d'esercizio.

Il Direttore Generale delle Finanze
Fabrizia Lapecorella
[Firmato digitalmente]